



Allegato 1)

Modifica 1: Bando attuativo Misura 11, intervento 11.1.1 e intervento 11.2.1, annualità 2016, nuove domande di sostegno, pubblicato sul BURM n. 12 del 08 aprile 2016 (Determinazione del Direttore di Area n.22 del 07.04.2016)

articolo 6 del bando:

1. punto 1, sottomisura 11.1-Intervento 11.1.1 “Sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica”, al primo capoverso in coda è inserito il seguente testo:
 - *Tuttavia, per le aziende zootecniche, è concesso un periodo di adattamento fino alla presentazione della domanda di conferma annualità 2018. Durante tale periodo la notifica può non fare riferimento alle specie possedute dall'azienda nelle annualità 2016 e 2017.*
2. punto 2 sottomisura 11.2-Intervento 11.2.1 “Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica”, al primo capoverso in coda è inserito il seguente testo:
 - *Tuttavia, per le aziende zootecniche, è concesso un periodo di adattamento fino alla presentazione della domanda di conferma annualità 2018. Durante tale periodo la notifica può non fare riferimento alle specie possedute dall'azienda nelle annualità 2016 e 2017.*

articolo 9 del bando:

1. Il punto 3 delle condizioni di ammissibilità, per entrambi gli interventi, è modificato come segue:
 - Nel caso delle aziende zootecniche l'iscrizione deve essere estesa anche all'allevamento (notifica al SIB anche per produzioni zootecniche). Tale iscrizione diventa obbligatoria a partire dal 2018, rimane facoltativa per le annualità 2016 e 2017;
2. Il punto 2 delle condizioni di impegno dei beneficiari, per entrambi gli interventi, è così modificato:
 - “Impegnarsi a mantenere il metodo di agricoltura biologica almeno per 5 anni su tutta la superficie aziendale. E' obbligatorio dichiarare in domanda tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio. La superficie richiesta a premio può essere inferiore alla superficie complessiva aziendale e rappresenta la superficie per la quale il beneficiario garantisce il possesso e l'impegno per i cinque anni. Le particelle per le quali è richiesto il premio al primo anno (SOI) non possono variare. Tuttavia è data la possibilità solo al secondo anno (cioè al primo anno di conferma) e a condizione che non ci sia riduzione delle superfici, di modificare le particelle inserite nella prima



Allegato 1)

domanda di sostegno nella misura del 25% della superficie totale richiesta a premio. Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e oggetto di cambio beneficiario. Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti: notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l'istruttoria chiusa positivamente; fascicolo aziendale aggiornato. Si ha corrispondenza quando la superficie dichiarata nella domanda della Misura 11 coincide con la superficie dichiarata nei procedimenti sopra indicati (Notifica attività biologica, Fascicolo aziendale) in termini di particelle per comune, sezione, foglio, mappale, superficie, macrouso. In caso di mancata corrispondenza dei dati tra i procedimenti sopraccitati, la domanda relativa alla Misura 11 non potrà essere presentata. La corrispondenza delle superfici deve essere garantita anche dai soggetti già ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015; in caso contrario si procederà alla decadenza totale della domanda con recupero dei premi erogati. La corrispondenza di cui sopra deve essere garantita anche dopo la chiusura della domanda di aiuto/pagamento, salvo eventuali modifiche intervenute successivamente alla conclusione del ciclo produttivo delle colture richieste a premio. In caso contrario alle particelle per le quali si è verificata una variazione rispetto alla domanda, si applica quanto previsto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;

Modifica 2: Bando attuativo Misura 11.2, intervento 11.2.1 annualità 2017, nuove domande di sostegno pubblicato sul BURM n.16 del 21.04.2017 (Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.70 del 20.04.2017)

articolo 6 del bando:

1. Punto 1 - Il richiedente potrà aderire alla sottomisura 11.2-Intervento 11.2.1 "Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica", al primo capoverso in coda è inserito il seguente testo:
 - Tuttavia, per le aziende zootecniche, è concesso un periodo di adattamento fino alla presentazione della domanda di conferma annualità 2018. Durante tale periodo la notifica può non fare riferimento alle specie possedute dall'azienda nell'annualità 2017.

articolo 9 del bando:

1. Il punto 2 delle condizioni di impegno dei beneficiari per entrambi gli interventi è modificato come segue:



Allegato 1)

- “Impegnarsi a mantenere il metodo di agricoltura biologica almeno per 5 anni su tutta la superficie aziendale. E' obbligatorio dichiarare in domanda tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio. La superficie richiesta a premio può essere inferiore alla superficie complessiva aziendale e rappresenta la superficie per la quale il beneficiario garantisce il possesso e l'impegno per i cinque anni. Le particelle per le quali è richiesto il premio al primo anno (SOI) non possono variare. Tuttavia è data la possibilità solo al secondo anno (cioè al primo anno di conferma) e a condizione che non ci sia riduzione delle superfici, di modificare le particelle inserite nella prima domanda di sostegno nella misura del 25% della superficie totale richiesta a premio. Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e oggetto di cambio beneficiario. Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti: notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l'istruttoria chiusa positivamente; fascicolo aziendale aggiornato. Si ha corrispondenza quando la superficie dichiarata nella domanda della Misura 11 coincide con la superficie dichiarata nei procedimenti sopra indicati (Notifica attività biologica, Fascicolo aziendale) in termini di particelle per comune, sezione, foglio, mappale, superficie, macrouso. In caso di mancata corrispondenza dei dati tra i procedimenti sopraccitati, la domanda relativa alla Misura 11 non potrà essere presentata. La corrispondenza delle superfici deve essere garantita anche dai soggetti già ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015; in caso contrario si procederà alla decadenza totale della domanda con recupero dei premi erogati. La corrispondenza di cui sopra deve essere garantita anche dopo la chiusura della domanda di aiuto/pagamento, salvo eventuali modifiche intervenute successivamente alla conclusione del ciclo produttivo delle colture richieste a premio. In caso contrario alle particelle per le quali si è verificata una variazione rispetto alla domanda, si applica quanto previsto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;

2. Il punto 3 delle condizioni di ammissibilità è modificato come segue:

- Nel caso delle aziende zootecniche l'iscrizione deve essere estesa anche all'allevamento (notifica al SIB anche per produzioni zootecniche). Tale iscrizione diventa obbligatoria a partire dal 2018 rimane facoltativa per l'annualità 2017.